

Codice A1715A

D.D. 8 maggio 2023, n. 386

art. 17 lr 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria "COSTA MERLASSINO" (AL) - riduzione territoriale e istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo 1 su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia. Rettifica della superficie e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.



ATTO DD 386/A1715A/2023

DEL 08/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: art. 17 lr 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria “COSTA MERLASSINO” (AL) – riduzione territoriale e istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo 1 su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia. Rettifica della superficie e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

Visti e viste

l'articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”; il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi; la D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-

11925 del 8/3/2004;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 135 del 04.05.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Costa Merlassino" di complessivi ettari 1.489, ricadente nella zona faunistica della provincia di Alessandria a favore della Società "Azienda agricola Costa Merlassino s.r.l." rappresentata dal Signor *omissis* in qualità di legale rappresentante, fino al 31.01.2004;

le successive determinazioni dirigenziali n. 62 del 28.03.2003 e n. 213 del 19.09.2003 con le quali sono state apportate modifiche territoriali, rispettivamente di ampliamento di ettari 62.46.63 e di riduzione di ettari 6, per una superficie complessiva risultante di ettari 1545.46.63;

la determinazione dirigenziale n. 51 del 09.03.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Costa Merlassino" a favore del signor *omissis* in qualità di legale rappresentante della Società "Azienda agricola Costa Merlassino s.r.l.", fino al 31.01.2010;

la determinazione dirigenziale n. 288 del 11.11.2004, di presa d'atto della sostituzione dell'amministratore unico della Società "Azienda agricola Costa Merlassino s.r.l." Signor MACCHIAVELLI Claudio in sostituzione del Signor *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 27 del 29.01.2009 con la quale è stata autorizzata la riduzione territoriale pari ad ettari 10.62.22, risultante quindi una superficie complessiva di ettari 1.534,8441, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

la determinazione dirigenziale n. 951 del 06.10.2009 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Costa Merlassino" di ettari 1.534,8441 a favore della Società "Azienda agricola Costa Merlassino s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico Signor MACCHIAVELLI Claudio, fino al 31.01.2016;

la determinazione dirigenziale n. 15 del 15.01.2016 con la quale si rinnova la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Costa Merlassino" di complessivi ha 1.534,8441, ubicati nei Comuni di Dernice, Cantalupo Ligure e Albera Ligure, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della Società "Azienda agricola Costa Merlassino s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico Signor MACCHIAVELLI Claudio, fino al 31.01.2022;

la determinazione dirigenziale n. 304 del 12.04.2022 con la quale si rinnova la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Costa Merlassino" di complessivi ha 1.534,8441, ubicati nei Comuni di Dernice, Cantalupo Ligure e Albera Ligure e marginalmente nel comune di

Garbagna, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, a favore della Società “Azienda agricola Costa Merlassimo s.r.l.” rappresentata dall’amministratore unico Signor MACCHIAVELLI Claudio, fino al 31.01.2028;

l’istanza del 02/11/2022 con la quale il Sig. Claudio MACCHIAVELLI, amministratore unico della “azienda agricola Costa Merlassimo s.r.l.” e concessionario dell’azienda faunistico-venatoria denominata “COSTA MERLASSINO” ha richiesto una riduzione della superficie di ha 6,1950 e l’istituzione di una zona addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo di tipo 1 su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, con una superficie di ha 200,00;

preso atto del Regolamento inviato in data 08/02/2023 e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario allegata alla suddetta istanza;

dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d’ufficio ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP).

considerato che per quanto sopra sono stati digitalizzati i confini dell’Azienda sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell’Azienda (superficie totale) e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

vista la comunicazione prot. n. 11824 del 21/04/2023 trasmessa via pec, redatta ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con la quale è stato comunicato il preavviso di parziale rigetto relativamente alla sola parte dell’istanza con cui il Concessionario ha richiesto la riduzione della superficie in concessione poiché i terreni di cui si richiede la riduzione non comportano una modifica (riduzione) del territorio aziendale in quanto trattasi di terreni facenti parte del perimetro aziendale.

vista l’assenza di risposta scritta alla comunicazione sopra menzionata da parte del concessionario, entro i dieci giorni concessi.

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 23/02/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio redatto in data 29/03/2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di riduzione e autorizzazione della zona addestramento e allenamento e prove di cani è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, autorizzando una zona per l’addestramento, allenamento e prove di cani da caccia di tipo 1 con superficie di ha 196,2415;

- di non accogliere l'istanza di riduzione della superficie per ettari 6,1950 poiché i terreni per i quali si chiede la riduzione sono interni ai confini dell'azienda e andrebbero a interrompere l'integrità della stessa;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'A.F.V. da ha 1.534,8441 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 304 del 12.04.2022 a ha 1.652,8287 di cui ha **1.569,9291** costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

viste le schede n. 174 e 175 dell'allegato A della D.G.R 4 febbraio 2022 n. 15-4621 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396", che fissa in giorni n. **90** dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 175 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 90 giorni previsto dalla D.G.R n. 15-4621 del 4 febbraio 2022, considerato che il concessionario ha avuto provveduto a produrre in maniera frazionata nel tempo la documentazione necessaria per completare l'istruttoria dimostratasi particolarmente complessa in relazione all'esame della suddetta documentazione, in alcuni casi non reperita agli atti del settore, per la definizione della cartografia dell'azienda della zona addestramento cani e delle particelle oggetto di riduzione disposte in modo disomogeneo all'interno dei confini come da verbale istruttorio conservato agli atti del settore;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195*";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30/01/2023 "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023*", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "COSTA MERLASSINO", ubicata nei Comuni di Albera Ligure, Cantalupo Ligure, Dernice e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, ai sensi del comma 1 punto 3) lettera a) dell'articolo 14 l.r. 5/2018, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, individuata nella cartografia, allegata alla presente determinazione ed avente una superficie di ha 196,2415;

- di non autorizzare la riduzione di ha 6,1950 richiesta dal concessionario poiché i terreni per i quali si chiede la riduzione sono interni ai confini dell'azienda e andrebbero a interrompere l'integrità della stessa;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'A.F.V. da ha 1.534,8441 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 304 del 12.04.2022 a ha 1.652,8287 di cui ha **1.569,9291** costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di

essi;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 28 luglio 2020, n. 18-1757 che stabilisce che i confini delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura “*AFV zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia art. 14 l.r. 5/2018*”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore indicate nella determinazione dirigenziale n. 10 del 11 gennaio 2023 che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TIPO	COD. AZ.
AFV	AL07

PROVINCE INTERESSATE
ALESSANDRIA


COMUNI INTERESSATI
ALBERA LIGURE
CANTALUPO LIGURE
DERNICE

SUPERFICIE TOTALE
1.652,8287 ha

SUPERFICIE TASP
1.569,9291 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
1	1	196,2415 ha

	CONFINI AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
	particelle
AREE ZAC	
	ESTENSIONE ZAC



502000E

504000E

506000E

495200N

495400N

495600N

TIPO	COD. AZ.
AFV	AL07

PROVINCE INTERESSATE
ALESSANDRIA



COMUNI INTERESSATI
ALBERA LIGURE CANTALUPO LIGURE DERNICE

SUPERFICIE TOTALE
1.652,8287 ha

SUPERFICIE TASP
1.569,9291 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
1	1	196,2415 ha

	AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
	NO TASP
	TASP
	AREE ZAC
	ESTENSIONE ZAC
	AREE VINCOLATE
	ZSC - SIC



502000E
504000E
506000E

4952000N 4954000N 4956000N